



Sent. N. 1071/22
R.G. N. 3929/C1
Cron. N. 3987/22
Rep. N.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN CATANIA
nella persona della Dott.ssa Maria Beatrice Raneri I sez. Civ.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al n.3829/2021 R.G. promosso da:
EasyJet Airline Company Ltd, in persona in persona del legale rapp.te p.t. con sede legale a Londra
Luton GB ,presso Hangar 89,Luton Airport Bedfordshire LU 2 9PF ,con sede secondaria in Italia
presso la Palazzina n.80 Terminal 2,Aeroporto Malpensa,21019 C.F. 05884230961 rappresentata e
difesa dagli avv.ti Matteo Ostengo e Francesco Rodano. C.F.RDNGFR70L25C351N ,giusta
procura in atti ed elettivamente domiciliata in Catania Via Vecchia Ognina n.143

Opponente

CONTRO

L [redacted] nato a Catania il [redacted] C.F. [redacted] elettivamente
domiciliato presso il proprio studio sito in via Conte Ruggero n.20 Catania rappresentato e difeso
da se stesso.

Opposta

Oggetto: opposizione D.I. n.2527/020

Conclusioni. per come riportate dalle parti negli scritti difensivi e nei verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato nei termini di legge parte opponente proponeva
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2527/020 reso dal Giudice di Pace di Catania il
23/09/2020, in favore dell 'avv. Barberino, con il quale veniva ingiunto il pagamento di € 378,38
oltre spese del procedimento monitorio ;

l'atto sosteneva la non debenza delle somme ingiunte sostenendo che:

avendo parte opposta acquistato biglietti aerei andata e ritorno per la tratta Catania- Napoli
partenza prevista per il 29.04.2020 ritorno 3.05.2020 detti voli venivano cancellati causa pandemia
Covid-19;

a fronte di ciò il servizio clienti Easyjet comunicava la cancellazione dei voli ed emetteva un
voucher di pari valore dei biglietti aerei non usufruiti ai sensi dell'art. 88 bis del D.L. n.18/2020.

Nonostante ciò la compagnia aerea opponente riceveva, notifica del D.I. oggi opposto.

Chiedeva pertanto la cessazione della materia del contendere e l'annullamento del provvedimento
monitorio , previa sospensione del decreto opposto .

Con vittoria di spese e compensi.

All'udienza di comparizione si costituiva parte opposta , nel cui atto responsivo sosteneva la
infondatezza della domanda , e ne chiedeva la provvisoria esecuzione del D.I.,nel merito il rigetto
della domanda avendo espressamente richiesto la richiesta di restituzione delle somme, non
volendo accettare il voucher offerto in forza della previsione dell'art.28 che rimette al cliente la
facoltà discegliere fra le due opzioni, la conferma del D.I. opposto.

Con vittoria d spese e compensi.

Stante l'esito negativo del tentativo di bonario componimento, instauratosi il contraddittorio la causa
veniva istruita con prove documentali e testimoniali, all'udienza del 28.02.2022, precisate le
conclusioni e dopo discussione ritenuta da questo decidente ,matura per la decisione la causa veniva
posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Bisogna premettere che con l'opposizione al decreto ingiuntivo si instaura un normale
procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad
integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, ed il giudice non valuta soltanto la
sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessaria per l'emanazione della
ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che
tale accertamento dell'esistenza del credito supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili
nella fase monitoria.

L'art. 88-bis, infatti, si pone in manifesto contrasto con la vigente normativa europea di cui all'art. 8
del regolamento (CE) n. 261/2004, richiamato dall'art. 5 dello stesso, che, nel caso di cancellazione
per circostanze inevitabili e straordinarie, prevede il diritto del consumatore ad ottenere un
rimborso: *“Quando è fatto riferimento al presente articolo, al passeggero è offerta la scelta tra:a) -
il rimborso entro sette giorni, secondo quanto previsto nell'articolo 7, paragrafo 3, del prezzo pieno
del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la o le parti di viaggio non effettuate*

e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero, nonché, se del caso:- un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile; o c) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di posti. [...]". Le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 261/2004, quindi, prevedono una significativa forma di tutela in favore del consumatore, rimettendo a quest'ultimo (e non ai vettori) la scelta tra il rimborso del prezzo pieno del biglietto o, in alternativa, l'imbarco futuro su un volo alternativo garantito dalla Compagnia (quindi l'emissione di un voucher). Si tratta di un *favor* nei confronti del contraente debole del tutto contrastante con il citato art. 88-bis in cui, invece, il vettore può, in via del tutto discrezionale, negare unilateralmente il diritto di rimborso al passeggero, imponendo a quest'ultimo un voucher sostitutivo.

La disposizione europea è chiara e non sembra in alcun modo derogabile a causa della pandemia, come risulta confermato, peraltro, da due ulteriori significativi atti della Commissione Europea, emanati in questa direzione e che è necessario analizzare al fine di una comprensione complessiva della problematica, ovvero la Comunicazione della Commissione Europea relativi agli *"Orientamenti interpretativi relativi ai regolamenti UE sui diritti dei passeggeri nel contesto dell'evolversi della situazione connessa al Covid-19"* del 18 marzo 2020 e la Raccomandazione del 13 maggio 2020.

Con la predetta Comunicazione, la Commissione chiariva sin da subito l'insindacabile facoltà di scelta in capo al consumatore tra rimborso e voucher, indipendentemente dalla causa, affermando che: *"In caso di cancellazione di un volo da parte delle compagnie aeree (indipendentemente dalla causa), l'articolo 5 impone al vettore aereo operativo di offrire al passeggero la scelta tra: a) il rimborso, 4 b) l'imbarco su un volo alternativo non appena possibile, o c) l'imbarco su un volo alternativo ad una data successiva di suo gradimento"*

Orbene secondo le ultime indicazioni fornite dall'Unione Europea a tutela dei passeggeri che richiedono il rimborso volo cancellato per emergenza Covid-19 (Comunicazione del 18 marzo 2020 della Commissione Europea – Orientamenti interpretativi relativi ai regolamenti UE sui diritti dei passeggeri nel contesto dell'evolversi della situazione connessa al Covid-19); qualora sia la compagnia aerea a cancellare il volo, ha l'obbligo di offrire al passeggero di scegliere anche il rimborso.

Nello specifico la Commissione, chiarendo le modalità di applicazione del Reg.261/04 CE ai tempi del coronavirus, al punto 2.2. della comunicazione stabilisce espressamente che *"L'offerta di un buono da parte del vettore non può pregiudicare il diritto del passeggero di optare, in alternativa, per il rimborso"*. Ad ogni modo, è necessario tenere presente che l'ordinamento giuridico italiano

prevede espressamente l'ipotesi di "sopravvenuta impossibilità della prestazione", pertanto il passeggero potrebbe comunque richiedere la risoluzione del contratto e pretendere quindi il rimborso integrale di quanto pagato.

Nel caso de quò parte opposta ha documentalmente provato la rinuncia espressa al Voucher e la richiesta di restituzione delle somme così come previsto dalle recenti disposizioni.

Pertanto, è stato finalmente chiarito quando la scelta tra il rimborso monetario ed il voucher sia a discrezione del passeggero o a scelta del vettore.

- Se la compagnia aerea cancella il volo, il passeggero può chiedere il rimborso integrale anche se gli è stato offerto un voucher.
- Se è il passeggero a rinunciare al volo, il passeggero non può chiedere il rimborso integrale e sarà la compagnia a decidere tenendo conto del tipo di biglietto acquistato e dei termini e condizioni del vettore.

Per i motivi suesposti, si rigetta altresì l'opposizione proposta e confermata la validità del D.I. n.2527/020 emesso in data 23/09/2020 dal Giudice di Pace di Catania.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di pace di Catania definitivamente pronunciando sulla citazione in opposizione proposta da Easyjet Airline Company LD ,nella persona del legale rappresentante p.t. per l'annullamento del D.I. n.2527/020 ,ogni contraria istanza eccezione e difesa reietta così provvede:

- Rigetta l'opposizione,conferma la validità del D.I. n. 2527/020 del 23.09.2020 emesso da Giudice di Pace di Catania per le motivazioni sopra precisate.
- Si condanna parte soccombente alle spese del presente giudizio liquidate nella somma di €125,00 oltre IVA e C.p.A come per legge

Così deciso in Catania 27.04.2022

Il Giudice di Pace
Dott.ssa M. Beatrice Raneri

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Catania, il 09 MAG, 2022

IL CANCELLIERE
(Grazia Caporaso)